

VERBALE Assemblea dei soci del 31/07/2024



Giorno 31 Luglio 2024 alle ore 19.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale e on line su piattaforma Google Meet, si riunisce l'assemblea dei soci dell'Associazione "Qui A.P.S.", giusta convocazione del 30 Giugno 2024, per la modifica dello Statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore e per discutere sulla programmazione dell'Associazione per il biennio 2024-2025 dell'Associazione QUI APS. Presenti le socie: Daniela Tomasino, Sonia Ghezzi, Antonella Tomasino, Daniela Di Miceli, Nunzia Luppina, Adele Salamone, Manuela Casamento, Ornella Tomasino, Rita Vinti, Meg Marlisa Indemburgo, Francesca Furio, Rosa Mercurio. Partecipano on line: Ana Maria Vasile, Andrea D'Arpa, Beatrice D'Arpa.

ODG

- Modifica dello Statuto sociale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017;
- Programmazione 2024/2025;
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza Daniela Tomasino, che introduce brevemente gli argomenti, mentre Di Miceli verbalizza. Rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione. Tomasino rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria;

Di Miceli illustra il progetto "Una cesta per la vita 2023" avviato il 16/01/2024 e "Una cesta per la vita 2024" in corso di approvazione Bando Fondi 8x1000 Chiesa Valdese 2024. Segue breve discussione.

Luppina introduce il bando del Comune di Palermo **AVVISO PUBBLICO**

**ESPLORATIVO "FESTIVAL GHANA MOVING ROOTS - PALERMO SEKONDI
TAKORADI" MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI ARTISTICI - scadenza: mercoledì 28 agosto,**

Segue breve discussione circa l'opportunità di presentarlo. Segue votazione,
l'Assemblea decide di procedere alla presentazione di una proposta progettuale.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il
Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare
lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste per renderlo totalmente
conforme al Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017) e per mantenere l'iscrizione al
RUNTS. Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto
evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche
necessarie ai sensi del Codice rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della
lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione,
ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare: a) gli articoli modificati;
b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne
forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la
registrazione del presente atto e al deposito presso il RUNTS.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto
e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00, previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.

Presidente

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Segretaria verbalizzante

Daniela Tomasino

Daniela Di Miceli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "QUI APS"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'associazione denominata "QUI APS", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica e dell'utilità sociale, a favore dei propri associati e di terzi, come strumento per la promozione di forme attive di cittadinanza contribuendo alla crescita sociale, civile e culturale della collettività.

Articolo 2 - Sede e Scopo

L'associazione ha sede in Palermo, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'Associazione è costituita a norma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di seguito descritte a favore di persone associate, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (ART. 21 CTS). L'Associazione si propone in particolare di contribuire concretamente alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti di consumatori/consumatrici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; è disciplinata dal presente statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati/e, svolta prevalentemente in



forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 e del Codice del Terzo Settore

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Oggetto

L'associazione è apolitica e antifascista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne, uomini e persone trans, prescindendo da identità di genere, orientamento sessuale, ma anche da lingua, religione, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza, lo status economico, la disabilità o le condizioni di salute o ogni altra condizione personale, ed ha il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di persone associate o di terze persone. L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di sviluppo e solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socioeducative, di advocacy e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano



pm

origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel pacifismo che hanno ispirato l'associazione e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e sociale della persona.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 CTS). È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori, soci ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 comma 2 CTS).

L'ASSOCIAZIONE "QU" è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche a livello internazionale. Per questi scopi l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere azioni verso situazioni di bisogno, in particolare per persone in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale; b) progettare, promuovere e gestire attività di promozione e valorizzazione del territorio e delle aree verdi (adozione, restauro e/o rilancio di monumenti, luoghi ed culturali, luoghi simbolo del territorio); c) progettare, promuovere e gestire di attività e sostegno ad attività artistiche e culturali che aiutino a fare esprimere e crescere artisti; d) progettare, promuovere e gestire azioni di marketing territoriale; e) lancio di prodotti editoriali e conoscitivi della cultura locale e del territorio; creazione di itinerari tematici, marchi, promozione di filiere, etc.;
- f) progettare, promuovere e gestire concorsi ed eventi letterari, fotografici, video, slam poetry, stand up comedy, improvvisazione musicale e teatrale, e artistici in genere su

tematiche e riguardanti target del territorio; concerti, happening, spettacoli teatrali, artisti da strada, etc.;

g) progettare, promuovere e gestire iniziative di sostegno pratico e di tutela dei diritti per persone senza tetto, migranti, migranti LGBTQIA+, poveri, disabili, anziani, persone LGBTQIA+ e in generale per persone riconducibili a categorie svantaggiate di zone a rischio di esclusione con possibilità di intervento diretto e/o indiretto;

h) progettare, promuovere e gestire iniziative legate allo sviluppo del cohousing, abitare solidale, autocostruzione, villaggi della solidarietà, comunità, ecovillaggi, orti condivisi, valorizzazione dei beni comuni, coworking, etc.;

i) progettare, promuovere e gestire iniziative di recupero ambientale di zone o aree degradate l) progettare, promuovere e gestire convegni, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;

m) promuovere azioni a tutela dei diritti ambientali e della salute, medicina di genere, promozione di corretti stili di vita, campagne di vaccinazione e screening, etc.;

n) progettare, promuovere e gestire iniziative di turismo sostenibile, ecoturismo,

turismo culturale, etc.; o) progettare, promuovere e gestire servizi e/o strutture ricettive

quali ostelli, camping, e case per ferie, etc; p) promuovere e realizzare programmi di

sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS (Paesi in Via di Sviluppo) e altri

Paesi in stato di necessità, nel contesto del volontariato e della cooperazione

internazionale, contribuendo alla formazione di una cultura della solidarietà

internazionale e della cooperazione, q) progettare, promuovere e gestire corsi e

percorsi di alimentazione, enogastronomia, cucina sostenibile relativi, non in modo

esclusivo, a prodotti tipici della zona; realizzazione e promozione di concorsi e premi

di cucina e di produzione di cibo bevande, blog, ricerche e saggi sull'argomento; r) progettare, promuovere e gestire centri di formazione professionale e continua (formale e informale), di orientamento professionale;

s) progettare, promuovere e gestire la formazione di qualsiasi livello e organizzazione corsi (con qualsiasi forma finanziata o libera), on line o in presenza, laboratori e seminari su varie tematiche (cultura, storia della città, dialetto, volontariato, agricoltura, sicurezza, protezione civile, primo soccorso, cure genitoriali, anti-bullismo, attività sociali, diritti umani, ricerca scientifica, divulgazione scientifica, STEM, etc.), rivolte a bambini, adolescenti, studenti, giovani donne, adulti, anziani, educatori, docenti, persone in condizione di disagio o a rischio di emarginazione, occupati, inoccupati e disoccupati.

t) progettare, promuovere e gestire azioni ed eventi formativi di Educazione Continua in Medicina (ECM) e di aggiornamento rivolti a tutti gli ordini professionali; u) progettare, promuovere e gestire azioni formative, di promozione sociale, convegni, seminari, su questioni etiche, educative, non profit e associative, comprese le iniziative di sensibilizzazione alle tematiche dell'impresa sociale;

v) progettare, promuovere e gestire azioni di cooperazione internazionale e di mobilità e degli scambi, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, e azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo, Erasmus+ e in genere dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

w) progettare, promuovere e gestire forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea.

L'associazione può promuovere quant'altro utile al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: x) stipulare protocolli e convenzioni con enti pubblici o



privati fornendo tutte le garanzie richieste; y) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati z) promuovere stili di vita sostenibili ed ecologici, con particolare riferimento a: mobilità e rispetto dell'ambiente, condivisione delle risorse, prodotti ecologici e/o a km zero, gruppi di acquisto solidale, ciclofficine, laboratori di autocostruzione e autoproduzione etc.; aa) progettare, promuovere e gestire e favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva e diretta degli associati alla cittadinanza attiva in generale e alle tematiche di interesse della comunità, con particolare riferimento ai principi enunciati nel presente statuto; bb) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti cc) progettare, realizzare e gestire, per conto proprio o di terzi, biblioteche, centri di documentazione, laboratori, guesthouse, centri sociali, etc. dd) promuovere la cultura della legalità e della lotta alle mafie, al racket ed alla corruzione. ee) divulgare attraverso iniziative, tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, concerti, rassegne e spettacoli in genere, i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche tecnologie di rete e multimediali; ff) Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati, proponendosi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per università, strutture di ricerca, scuole, istituzioni, fondazioni, biblioteche, associazioni, aziende, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale e sociale; gg) progettare, realizzare e promuovere attività di educazione ai diritti umani,



educazione alle differenze, pedagogia interculturale, educazione di genere, educazione sessuale e sentimentale, laboratori didattici, artistici, manipolativi, teatrali, musicali, di fotografia e tecniche multimediali, etc. rivolti a insegnanti, educatori, bambini e ragazzi, anche all'interno di scuole di ogni ordine e grado, accademie e università. hh) Promuovere scambi e confronti con associazioni, istituzioni e istituzioni accademiche locali, nazionali ed internazionali. ii) Realizzare, distribuire, con scopo di autofinanziamento, pubblicazioni, poster, cartoline, gadget, etc. ll) offrire tutela alle persone vittime di tratta, prostituzione forzata, matrimoni forzati, e a persone vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, e che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere mm) Istituire, gestire o rafforzare Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, con attività di supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento alle persone LGBTQIA+ vittime di discriminazione; nn) Istituire, gestire o rafforzare Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere con adeguate condizioni di alloggio e di vitto, ossia strutture residenziali per persone LGBTQIA+ che si trovino in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità

L'associazione per perseguire i suoi scopi sociali si propone di: pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, periodici, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, moduli e piattaforme di e-learning, video, materiale didattico, realizzare e gestire siti internet, mailing list, forum, campagne di comunicazione, di social media marketing e marketing mix culturale; la realizzazione e la produzione di specifici progetti artistici e culturali e progetti di marketing culturale, l'assegnazione di borse di studio; Ricerca, raccolta, catalogazione, tutela e diffusione del patrimonio artistico, storico e culturale; Promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica legata all'uso di

materiali e di tecniche artistiche e artigianali innovative e/o il recupero di tecniche antiche. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 c4 del CTS.

L'Associazione potrà partecipare a qualsiasi bando (di qualsiasi ente finanziatore pubblico o privato) per il raggiungimento degli scopi sociali e sviluppa rapporti di collaborazione con i singoli, le associazioni e gli enti pubblici e privati che perseguano finalità analoghe o complementari in Italia e nel mondo e partecipa, ove esistano, a consorzi, reti, coordinamenti, raggruppamenti temporanei, associazioni, consulte di associazioni e organismi interessati e ne promuove, ove utile e possibile, la costituzione. L'Associazione potrà, inoltre, aderire e/o affiliarsi anche temporaneamente ad organismi e/o federazioni che abbiano scopi analoghi e/o connessi ai propri e/o che facilitino, direttamente o indirettamente, il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione. Il tutto nel modo più ampio, senza limitazioni, riserve o eccezioni di sorta, sia in Italia che all'estero, nel pieno rispetto della legalità. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. L'Associazione QUI può altresì promuovere azioni giurisdizionali e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela



nell'interesse dell'associazione; intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione; ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui allo statuto.

Articolo 5 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le persone volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Articolo 6 - Soci/socie

Possono far parte dell'associazione persone e associazioni in numero illimitato che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Il numero delle persone associate non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Sono soci ordinari coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo

statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione; alle persone che aspirano a diventare socie sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. La quota associativa è personale, non è rimborsabile, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Possono chiedere di essere ammessi come socie ordinarie le persone fisiche (maggiorenni o minorenni autorizzati a partire dal 15° anno di età), e gli enti senza scopo di lucro, mediante domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; lo status di socio/socia, una volta acquisito, non può essere ceduto a terzi, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

I soci e le socie possono essere:

- Ordinari: le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita annualmente dal Consiglio stesso.
- Aderenti: le associazioni e gli enti senza scopo di lucro in genere che si affiliano all'associazione condividendone gli scopi sociali e i principi ispiratori, che adottano la tessera di QUI, che hanno uno statuto approvato dal Consiglio Direttivo di QUI e che versano una quota stabilita annualmente dal Consiglio.
- Affiliati: associazioni e enti senza scopo di lucro che si affiliano all'associazione condividendone gli scopi sociali e i principi ispiratori, che presentano una domanda scritta su cui decide il consiglio direttivo; che versano che versano una quota stabilita annualmente dal Consiglio e che contribuiscono ad una o più attività anche in maniera occasionale.
- Onorari: le persone fisiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la

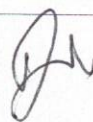
loro opera a favore dell'associazione. La qualifica di socio onorario è attribuita su iniziativa del consiglio direttivo.

Gli associati in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a: a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'associazione ivi comprese le attività di servizio; b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'associazione; c) eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi; d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti: a) al pagamento della quota sociale annuale; b) alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Tutti gli associati sono tenuti a far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.

Articolo 7 - Diritti e doveri delle associazioni aderenti

Sono condizioni per l'adesione: il rispetto dello statuto e l'adozione della tessera nazionale dell'associazione quale propria tessera sociale. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'associazione QUI quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, non discriminazione, antifascismo, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti per tutti gli associati.

Le associazioni aderenti hanno i seguenti diritti: a) uso del nome e del logo di QUI, declinato in base all'articolazione locale come stabilito all'atto dell'accettazione del consiglio direttivo nazionale, ad esempio: "QUI.Lecce", "QUI.Trastevere", "QUI.Ciociaria"; b) ricevere la formazione e il sostegno utile alla propria costituzione ed all'esplicazione delle linee programmatiche nazionali e locali; c) ricevere il



materiale relativo alle attività nazionali ed alle insegne nazionali; d) partecipare all'assemblea nazionale per l'elezione delle cariche sociali. Le associazioni aderenti hanno i seguenti doveri: a) individuare un responsabile e un tesoriere e dotarsi di un'organizzazione interna, b) partecipare ad almeno una campagna nazionale di "QUI"; c) partecipare alla giornata di mobilitazione e raccolta fondi nazionale; d) corrispondere la quota annuale di cui all'articolo 6; e) rinnovare periodicamente le cariche al loro interno secondo le modalità definite dalle direttive nazionali, f) elaborare ed attuare una programmazione locale; g) rispettare le direttive nazionali.

Articolo 8 - Perdita qualifica socio

La qualità di associato si perde per:

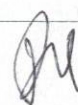
- Decesso (se persona fisica) o Scioglimento se ente senza scopo di lucro
- Scioglimento dell'Associazione
- Mancato pagamento: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni persona associata può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato o il rappresentante legale dell'Associazione se possibile e richiesto dallo stesso, in caso di non ottemperanza del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al collegio dei garanti (se presente) o, in mancanza del collegio dei garanti al Presidente che lo pone all'ordine del giorno

della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 9 - Risorse Economiche, patrimonio e fonti di finanziamento

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, donazioni e lasciti testamentari. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. Le risorse e il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 comma 1 CTS). È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,



amministratori, soci ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art. 21 comma 1 CTS).

Articolo 10 - Organi

Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei/delle soci/socie, b) il Consiglio Direttivo; c) il collegio di controllo dei revisori; d) i Garanti; e) il/la presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs. 117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 11 - Assemblea

L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutte le persone associate.

L'assemblea è il massimo organo deliberante, e può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'Assemblea ordinaria dei Soci in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.



L'assemblea ordinaria: elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero; approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso; approva il bilancio consuntivo, o il rendiconto, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento; elegge i revisori dei conti; elegge il Collegio dei Garanti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria dei Soci: delibera sulle modificazioni dello statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria dovrà con un preavviso di almeno trenta giorni dalla data in cui è richiesta e sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei soci. Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/della segretario/segretaria, che li firma insieme al/alla Presidente.

Articolo 12 - Convocazione Assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, o on line almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal/dalla



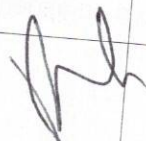
Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, con consegna della convocazione a mano o per posta elettronica, almeno quindici giorni prima, all'indirizzo indicato dai soci al momento dell'iscrizione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza purché sia possibile accertare l'identità dei partecipanti, partecipare attivamente e votare; può svolgersi anche in modalità mista on line/in presenza

Articolo 13 - Composizione dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea (sia ordinaria che straordinaria):

- i soci/le socie ordinari/ordinarie
 - le persone delegate dai soci ordinari
 - le persone delegate dai soci aderenti
 - i soci onorari, che partecipano senza diritto di voto, con potere consultivo
- I delegati vengono eletti dai soci ordinari e aderenti dell'associazione, secondo principi di democraticità e trasparenza.

Il numero dei delegati da eleggere è stabilito dal regolamento dell'assemblea adottato dal Consiglio Direttivo, ed è proporzionale al numero di tesserati da rappresentare. Ogni singolo tesserato, in regola con la quota sociale, deve essere rappresentato e deve poter partecipare alle elezioni dei propri delegati. Se il numero complessivo dei soci è inferiore a 100, non sono necessarie deleghe: i soci ordinari partecipano all'assemblea, mentre gli aderenti partecipano tramite un referente. Possono essere eletti delegati esclusivamente tesserati in regola con il pagamento della quota sociale. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

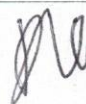


Articolo 13 - Elezione delle cariche

Ogni socio ordinario o delegato (o ogni socio, se il numero complessivo di soci è inferiore a 100), iscritto da almeno 3 mesi, e in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto a candidarsi alle cariche associative. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea è presieduta dal/dalla presidente dell'associazione o in sua assenza dal/dalla vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Difettivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Non sono eleggibili persone in condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

■ Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il/la presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite



dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16 - compiti all'interno del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare regolamenti e linee guida che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal/dalla presidente o da almeno 2 membri, e sono presiedute dal/dalla presidente o, in sua assenza dal vicepresidente. Va redatto un verbale, e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo: Durata

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirli. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per le elezioni.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo. Convocazione

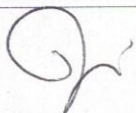
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio. Ogni membro del C. Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o, preferibilmente, a mezzo posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 20 - Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 21 - Presidente

Il presidente è eletto/a dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio, e presiede le



adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; - Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; - emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Per i casi d'indisponibilità, d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 22 - Collegio dei Garanti

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Garanti, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e/o tra essi e gli organismi dirigenti. Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito di interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione; Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono inappellabili.

Articolo 23 - Collegio dei Revisori

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio dei Revisori, composto da tre membri. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto di norme e statuto.

Articolo 24 - Scritture contabili Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

Gli esercizi sociali dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto/bilancio, che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso, con tempistiche che permettano di depositare al Runts, entro i termini previsti, il bilancio di esercizio approvato in assemblea. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il

bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Articolo 25 - Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 e 14 CTS (rendiconto per cassa o bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione deve tenere (art. 15 CTS)

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali
- d) il registro delle persone volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17 comma 1 del CTS)

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Le persone associate o i aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, dietro richiesta scritta.

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, sarà interamente devoluto a fini di utilità sociale, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. (Art. 9 CTS)

Articolo 27 - Norma transitoria e clausola sospensiva

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e



l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio ma subordinato all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

★
Articolo 28 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Palermo, 31/07/24

